



**Modello di Organizzazione Gestione
e Controllo
D.Lgs. 231/01**

**REGOLAMENTO RELATIVO ALLA
PROCEDURA DI SEGNALAZIONE
DI ILLECITI - WHISTLEBLOWING
Allegato 5**

Rev.	Oggetto	Approvazione	Data
00	Regolamento relativo alla procedura di segnalazione di illeciti - Whistleblowing	CdA	15/12/2023

Sommario

Regolamento di Whistleblowing	3
Scopo	3
Definizioni	3
1. Canale di Segnalazione interna	4
1.1 Gestore della Segnalazione	5
2. Contenuto della Segnalazione	5
3. Le fasi di gestione della Segnalazione interna	6
3.1. La fase di registrazione della Segnalazione	6
3.2. La fase di valutazione preliminare della Segnalazione	7
3.3. La fase istruttoria	8
3.4. Trasmissione della Segnalazione	9
4. Tutele a favore del Segnalante: le misure di protezione	10
4.1 Divieto di ritorsione	12
4.2. Condizioni per beneficiare delle misure di protezione	12
5. Tutele a favore del Segnalato	12
6. Canale di segnalazione esterno e divulgazione pubblica	13
7. Trattamento e conservazione dei dati personali	14
8. Formazione e informazione	14

	ALLEGATO 5 REGOLAMENTO WHISTLEBLOWING	Revoo_2023
---	--	------------

Regolamento di Whistleblowing

Scopo

Il presente Regolamento, adottato da Digas S.r.l. (di seguito anche Digas o la Società) ai sensi del D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, definisce e disciplina la procedura volta alla gestione delle Segnalazioni effettuate tramite i canali di segnalazione interna di Digas e illustra le forme di tutela garantite ai soggetti che effettuano le segnalazioni (come di seguito definite), ai soggetti oggetto delle stesse e ai soggetti cui la normativa di riferimento riconosce le medesime misure di protezione.

Le Segnalazioni riguardano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono **l'interesse pubblico o l'integrità dell'ente del settore privato** di cui sia venuto a conoscenza il Segnalante nel proprio contesto lavorativo.

Resta fuori dall'ambito del presente Regolamento il procedimento disciplinare eventualmente attivato dall'ente all'esito dell'approfondimento effettuato sulla segnalazione. Sul punto si rinvia al vigente **Sistema Disciplinare, Allegato 3 del Modello di Organizzazione e Gestione D.Lgs 231/01**.

Definizioni

Ai fini del presente Regolamento, si richiamano le seguenti definizioni:

- a) **Canale di segnalazione interno:** canale di segnalazione attivato e gestito da Digas;
- b) **Canale di segnalazione esterno:** canale di segnalazione attivato e gestito dall'ANAC;
- c) **Collaboratori:** uffici/funzioni di Digas coinvolti nella Segnalazione e a cui il Gestore della segnalazione può rivolgersi per avere supporto nell'attività di indagine;
- d) **Contesto lavorativo:** le attività lavorative o professionali, presenti o passate, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile;
- e) **Decreto 231:** Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- f) **Decreto Whistleblowing o Decreto WB:** Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24;
- g) **Facilitatore:** la persona fisica che assiste il Segnalante nel processo di Segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- h) **Gestore della segnalazione:** la persona o l'ufficio interno di Digas ovvero il soggetto esterno che verifica le segnalazioni pervenute, opera in maniera autonoma e con personale che ha acquisito adeguate conoscenze per la gestione delle stesse;
- i) **Informazioni sulle violazioni:** informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui il Segnalante o colui che sporge denuncia all'autorità giudiziaria o

	ALLEGATO 5 REGOLAMENTO WHISTLEBLOWING	Revoo_2023
---	--	------------

contabile intrattiene un rapporto giuridico ai sensi dell'art. 3, comma 1 o 2, Decreto WB, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni;

l) Modello 231: Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da Digas ai sensi dell'art. art. 7 D.Lgs. 231/2001;

m) Persona coinvolta: la persona fisica o giuridica menzionata nella Segnalazione come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata;

n) Digas S.r.l. o Digas o La Società: società a responsabilità limitata, con sede legale in Colloredo di Monte Albano (UD), Via Pradis, 21 (33010) C.F. 00157220302, P.IVA 00157220302;

o) Riscontro: comunicazione al Segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla Segnalazione;

p) Ritorsione: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della Segnalazione, della denuncia all'Autorità Giudiziaria o Contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare al Segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto;

q) Segnalante (ambito soggettivo): la persona che effettua la Segnalazione di violazioni di cui sia venuta a conoscenza nel contesto lavorativo (a titolo esemplificativo: dipendenti, liberi professionisti, consulenti, volontari, tirocinanti, gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, gli ex dipendenti, i lavoratori in prova e coloro che sono in corso di selezione o comunque in una fase precontrattuale);

r) Segnalazione: comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna;

s) Violazioni (ambito oggettivo): comportamenti, atti, od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'ente privato e che consistono in condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto 231 o violazioni del Modello 231 adottato ai sensi del Decreto 231.

1. Canale di Segnalazione interna

La Società è dotata di un proprio Canale di segnalazione interno che, in conformità alla normativa vigente, garantisce, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità del Segnalante, della Persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella Segnalazione, nonché del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione.

Le Segnalazioni possono essere effettuate attraverso:

- **in forma scritta,** tramite link alla piattaforma whistleblowing <https://digas.segnalazioni.net/>, seguendo le istruzioni indicate all'interno della piattaforma stessa;
- **in forma orale,** attraverso alternativamente:

- messaggi vocali tramite link alla piattaforma whistleblowing <http://digas.segnalazioni.net/>; seguendo le istruzioni indicate all'interno della piattaforma stessa;
- richiesta di un incontro diretto da parte del Segnalante, da fissarsi entro un termine ragionevole.

Nell'ottica di privilegiare la volontà del Segnalante, la Società riconosce al Segnalante la possibilità di ritirare in ogni momento la Segnalazione mediante apposita comunicazione da trasmettere attraverso il canale originariamente prescelto. Nel caso in cui il Segnalante comunichi l'intenzione di ritirare la Segnalazione, il Gestore specifica le conseguenze derivanti da tale scelta in merito alla prosecuzione o meno degli accertamenti eventualmente già avviati:

- . se il Segnalante conferma l'intenzione di ritirare la Segnalazione, il Gestore provvede ad archiviare la Segnalazione, salvi i casi disciplinati dal presente Regolamento in cui il Gestore debba comunque trasmettere la segnalazione agli organi competenti
- . se il Segnalante revoca il ritiro della Segnalazione, il Gestore prosegue gli accertamenti già avviati.

1.1 Gestore della Segnalazione

La gestione di tali canali di Segnalazione interna è affidata all'**Organismo di Vigilanza**, che, nella verifica delle segnalazioni pervenute, opera in maniera autonoma e con personale che ha acquisito adeguate conoscenze per la gestione delle stesse (il "Gestore della Segnalazione").

2. Contenuto della Segnalazione

La Segnalazione deve ricomprendere le informazioni richieste dalla piattaforma di whistleblowing.

In ogni caso, la Segnalazione deve essere circostanziata, in modo che un qualsiasi soggetto diligente potrebbe ritenere ragionevole che la stessa sia vera e fondata.

Il Segnalante precisa e circostanzia nella segnalazione le informazioni sulla violazione di cui è a conoscenza, al fine del corretto e completo espletamento delle indagini preliminari da parte del Gestore della Segnalazione.

Il Segnalante deve pertanto:

- riportare le proprie generalità
- riportare la tipologia di rapporto giuridico con la Società;
- riportare i fatti e le specifiche circostanze in cui gli stessi si sono verificati in sua presenza, producendo, nel caso in cui ne sia in possesso, le relative prove di natura documentale;
- indicare i soggetti che possano riferire per esperienza diretta sui fatti oggetto di Segnalazione, individuandoli specificatamente, nel caso i fatti o le specifiche circostanze di cui il Segnalante abbia avuto conoscenza non si siano verificati in sua presenza e ne abbia avuto contezza in via indiretta;

- indicare le generalità o, nel caso le stesse non siano conosciute specificamente dal Segnalante, qualsiasi altro elemento che sia idoneo ad identificare chi ha commesso il fatto oggetto della Segnalazione;
- indicare eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di Segnalazione, individuandoli specificatamente tramite l'indicazione delle generalità o di elementi idonei a identificarli;

- produrre eventuali documenti a supporto della fondatezza della Segnalazione o, nel caso in cui il Segnalante non ne sia in possesso, indicare dove tali documenti possono essere reperiti. Al fine della legittimità e ammissibilità della Segnalazione, è necessario e sufficiente che il Segnalante, al momento della Segnalazione, abbia fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate siano vere - in quanto fondate su circostanze gravi, precise e concordanti - e che rientrino tra le condotte che possono essere segnalate. Il Segnalante sia certo dell'effettivo avvenimento dei fatti denunciati e dell'autore degli stessi.

Sono inammissibili le Segnalazioni aventi ad oggetto ovvero che allegano notizie palesemente prive di fondamento, informazioni di dominio pubblico e informazioni acquisite esclusivamente da indiscrezioni o vociferazioni prive di elementi a supporto (c.d. "voci di corridoio").

Sono altrettanto inammissibili le Segnalazioni che costituiscono mere rivendicazioni, contestazioni, istanze di carattere personale relative esclusivamente a rapporti individuali di lavoro o inerenti a rapporti di lavoro con figure gerarchicamente superiori.

Qualora la Segnalazione non fosse adeguatamente circostanziata, il Gestore può chiedere elementi integrativi al Segnalante. La decisione circa la richiesta di integrazione è rimessa al prudente apprezzamento del Gestore, il quale deve considerare, a tal fine, il preminente interesse alla tutela dell'integrità dell'ente. Tuttavia, tale decisione non può essere intesa come integralmente suppletiva rispetto ad una Segnalazione completamente deficitaria.

Sul Segnalante incombe, in via principale, l'onere di precisa descrizione delle informazioni sulle violazioni che intende portare all'attenzione della Società a tutela dell'integrità di quest'ultima.

3. Le fasi di gestione della Segnalazione interna

Il procedimento di gestione delle Segnalazioni da parte del Gestore è costituito dalle seguenti fasi:

1. registrazione;
2. valutazione preliminare;
3. istruttoria;
4. trasmissione.

3.1. La fase di registrazione della Segnalazione

A seguito dell'invio della segnalazione, il Gestore della segnalazione provvede a verbalizzare la ricezione della segnalazione e ad attribuire alla stessa un codice identificativo univoco.

Il Gestore assicura la protocollazione riservata del fascicolo relativo alla segnalazione; garantisce altresì l'esclusione dall'accesso al medesimo fascicolo a soggetti esterni non autorizzati a tal fine dal Regolamento o dalla normativa vigente.

Entro 7 giorni dalla data di ricezione della Segnalazione, il Gestore della Segnalazione rilascia avviso di ricevimento al Segnalante, indicando il numero di registrazione della Segnalazione, nel caso in cui il Segnalante non abbia omissso di indicare un recapito di riferimento.

3.2. La fase di valutazione preliminare della Segnalazione

Il Gestore della segnalazione compie un vaglio preliminare di **ammissibilità** della Segnalazione, valutando:

- la sussistenza dei presupposti oggettivi di applicazione del presente Regolamento;
- la sussistenza dei presupposti soggettivi di applicazione del presente Regolamento;
- la sussistenza dell'attinenza della Segnalazione con il contesto lavorativo;
- la sussistenza di fondati motivi di ritenere che la violazione segnalata possa pregiudicare l'interesse pubblico e l'integrità dell'ente;
- l'eventuale presenza di interessi personali del Segnalante o di altri soggetti che potrebbero influire sull'attendibilità del contenuto della Segnalazione.

Al fine del compimento del primo vaglio di ammissibilità della Segnalazione, il Gestore compie con la diligenza richiesta dall'incarico le indagini e gli approfondimenti necessari. Qualora ai fini del diligente espletamento del primo vaglio di ammissibilità il Gestore della Segnalazione ritenga necessario o comunque opportuno richiedere al Segnalante ulteriori informazioni e integrazioni, condividere la Segnalazione e gli elementi raccolti, anche per mezzo di altri Collaboratori, il Gestore adotta le opportune misure a tutela della riservatezza del Segnalante.

Compiuti i dovuti accertamenti, il Gestore della segnalazione procede all'istruttoria, dandone comunicazione per iscritto al Segnalante, qualora la Segnalazione risulti circostanziata e rilevante, sussistendo i predetti requisiti di ammissibilità (**segnalazione ammissibile**). Il Gestore procede alla fase istruttoria e adotta le misure di protezione necessarie modulando il proprio intervento in relazione all'urgenza e alla gravità della Segnalazione.

All'esito del vaglio preliminare, il Gestore della segnalazione procede all'**archiviazione** della Segnalazione, dandone comunicazione per iscritto al Segnalante, qualora la Segnalazione risulti non seria, non vera, inattendibile, palesemente irrilevante, oppure non pertinente, priva di elementi sufficienti per procedere con ulteriori indagini, priva dei predetti requisiti di ammissibilità (**segnalazione non ammissibile**). Allo stesso modo procede il Gestore della segnalazione nei confronti di Segnalazioni diffamatorie, ingiuriose o calunniose, nei toni e nei contenuti: in tal caso, il Segnalante è soggetto a sanzioni.

	ALLEGATO 5 REGOLAMENTO WHISTLEBLOWING	Revoo_2023
---	--	-------------------

Tuttavia, ove i fatti illeciti segnalati siano circostanziati e gravi, anche se non rientranti nell'ambito oggettivo del D.Lgs 24/2023 o se segnalati da persone non rientranti nell'ambito soggettivo dello stesso decreto, il Gestore ne informa gli organi competenti individuati ai sensi del **punto 3.4.**

3.3. La fase istruttoria

Il Gestore della Segnalazione verifica preliminarmente che la Segnalazione sia circostanziata e rilevante; in caso di esito positivo della verifica, il Gestore avvia la fase istruttoria.

Il Gestore della Segnalazione omette ogni elemento che possa rivelare, direttamente o indirettamente, l'identità del Segnalante e dei soggetti la cui identità è tenuta riservata ai sensi del presente Regolamento; successivamente, il Gestore procede all'approfondimento dei contenuti della Segnalazione ed all'accertamento dei fatti segnalati e delle circostanze descritte.

Ai fini dell'espletamento dell'istruttoria, il Gestore della segnalazione può avvalersi del supporto di Collaboratori, individuati di volta in volta a seconda delle competenze richieste. Qualora le peculiarità del caso concreto lo richiedano, il Gestore può avvalersi dell'apporto di Autorità pubbliche e/o di consulenti esterni specializzati con riferimento al contenuto della Segnalazione ricevuta, modulando il coinvolgimento di tali soggetti in modo funzionale all'accertamento della segnalazione. In ogni caso, deve essere assicurata la riservatezza e l'anonimizzazione dei dati personali eventualmente contenuti nella Segnalazione.

I mezzi di ricerca ammessi ai fini istruttori sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo: documenti, interviste, questionari e database pubblici. L'espletamento dell'istruttoria avviene nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR") e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice Privacy"). Il Gestore dà corso all'istruttoria osservando la disciplina in materia di indagini difensive, qualora trovi applicazione al caso concreto.

Il Segnalante può in qualunque momento chiedere informazioni al Gestore della Segnalazione circa lo stato di avanzamento del procedimento tramite la piattaforma informatica messa a disposizione da Digas. Il Gestore della segnalazione risponde alla richiesta di informazioni, salvo sia vietato da disposizioni di legge.

Qualora nella fase istruttoria il Gestore dovesse condurre ulteriori approfondimenti e si necessitasse di tempi superiori ai 3 mesi, lo stesso può fornire un **riscontro interlocutorio** al Segnalante.

L'istruttoria termina nel momento in cui il Gestore della Segnalazione ha acquisito elementi informativi sufficienti per decidere, alternativamente, se:

	ALLEGATO 5 REGOLAMENTO WHISTLEBLOWING	Revoo_2023
---	--	------------

a) procedere con **l'archiviazione** della Segnalazione per:

- 1) manifesta infondatezza per assenza oggettiva di comportamenti, atti, od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e/o ragionevoli presupposti per avviare ulteriori approfondimenti;
- 2) contenuto generico della Segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti;
- 3) segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente, tale da non far comprendere il contenuto stesso della Segnalazione;
- 4) produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite;
- 5) sussistenza di violazioni di lieve entità.

b) procedere alla **trasmissione** della Segnalazione.

Il Gestore della Segnalazione valuta se procedere ai sensi del punto a) o del punto b); successivamente, dà riscontro della propria decisione al Segnalante.

3.4. Trasmissione della Segnalazione

Se all'esito dell'istruttoria la Segnalazione risulta non manifestamente infondata, il Gestore della segnalazione individua i contenuti rilevanti della Segnalazione ed i profili di illiceità riscontrati; sulla base degli stessi, individua i soggetti cui inoltrare la Segnalazione:

- **Consiglio di Amministrazione**
- **Collegio Sindacale**

Qualora la segnalazione concerna violazioni rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 e/o violazioni del Modello organizzativo adottato da Digas, il Gestore si attiva per quanto di competenza in qualità **Organismo di Vigilanza**.

Il Gestore della segnalazione provvede comunque a comunicare il seguito della Segnalazione al Consiglio di Amministrazione di Digas, per l'eventuale adozione di ulteriori azioni ritenute necessarie, unitamente al Collegio Sindacale. Nel caso in cui, la Segnalazione riguardi i componenti del Consiglio di Amministrazione o l'Organo stesso nel suo complesso, il Gestore ne informa solo il Collegio Sindacale. Analogamente, nel caso in cui, la Segnalazione riguardi i componenti del Collegio Sindacale o l'Organo stesso nel suo complesso, il Gestore ne informa il Consiglio di Amministrazione, per i necessari provvedimenti.

In caso di trasmissione della Segnalazione, il Gestore della Segnalazione comunica esclusivamente i contenuti della Segnalazione e omette tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire, anche indirettamente, all'identità del Segnalante e degli altri soggetti la cui identità è oggetto di tutela ai sensi del presente Regolamento.

	ALLEGATO 5 REGOLAMENTO WHISTLEBLOWING	Revoo_2023
---	--	-------------------

La trasmissione della Segnalazione ai soggetti competenti deve avvenire entro **3 (tre) mesi** dalla data dell'avviso di ricevimento; in mancanza di tale avviso, il medesimo termine decorre dalla scadenza del termine di **7 (sette) giorni** dalla presentazione della Segnalazione.

Il Gestore della Segnalazione deve inviare riscontro al Segnalante circa la conclusione e/o lo stato del processo.

Non spetta al Gestore accertare le responsabilità individuali, né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati da Digas.

Compete ai predetti organi/organismi:

- a) decidere se disporre ulteriori approfondimenti di tipo investigativo o, se si tratta dell'Organismo di vigilanza, procedere con le attività rimesse dal D.Lgs 231/01 e dal vigente MOG;
- b) attivare direttamente un procedimento disciplinare, se si tratta dell'Organo Amministrativo, sentiti, se del caso, la Direzione Risorse Umane;
- c) rivolgersi alle Autorità competenti, qualora la denuncia non fosse già di competenza del Gestore delle Segnalazioni.

4. Tutele a favore del Segnalante: le misure di protezione

Le Segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse e al di fuori dei fini del presente Regolamento.

L'identità del Segnalante e le altre informazioni da cui la stessa possa evincersi, direttamente o indirettamente, non possono essere rivelate senza il consenso espresso dello stesso Segnalante a persone diverse dal Gestore della segnalazione.

Il Gestore della Segnalazione è autorizzato a trattare i dati sopra menzionati ai sensi degli artt. 29 e 32, par. 4, Regolamento (UE) 2016/679 e dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice Privacy).

Si distinguono le modalità di utilizzo dell'identità del Segnalante a seconda della tipologia del procedimento in cui tale dato viene utilizzato:

- **Procedimento penale.** L'identità del Segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei termini di cui all'articolo 329 codice di procedura penale.
- **Procedimento dinanzi alla Corte dei conti.** L'identità del Segnalante non può essere rivelata prime della chiusura della fase istruttoria.
- **Procedimento disciplinare.** L'identità del Segnalante non può essere rivelata, se la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto al contenuto della Segnalazione, non rilevando se siano o meno conseguenti alla Segnalazione stessa. Nel caso in cui la contestazione dell'addebito si basi, in tutto o in parte, sulla Segnalazione e la conoscenza dell'identità del Segnalante costituisca elemento

indispensabile per la difesa dell'inculpato, la Segnalazione può essere utilizzata all'interno del procedimento disciplinare esclusivamente se il Segnalante presta espresso consenso alla rivelazione della propria identità. Su istanza dell'inculpato, il Responsabile del procedimento disciplinare valuta se sussiste la necessità di conoscere l'identità del Segnalante per l'esercizio del diritto di difesa dell'inculpato, pronuncia sull'istanza motivando adeguatamente in ordine alla propria decisione (sia essa di accoglimento o di rigetto dell'istanza) e comunica l'esito all'istante e al Gestore della segnalazione.

È fatto divieto assoluto al Gestore della segnalazione di rivelare l'identità del Segnalante al Responsabile del procedimento disciplinare o a terzi, in assenza di presupposti di legge e senza il consenso espresso del Segnalante. In caso di violazione di tale divieto, il Gestore viene sottoposto a procedimento disciplinare e, in caso di accertamento positivo dell'avvenuta violazione, vengono irrogate le sanzioni disciplinari più gravose, in quanto la condotta costituisce grave illecito disciplinare.

Il Gestore della segnalazione deve dare avviso per iscritto al Segnalante circa le motivazioni dell'avvenuta rivelazione dei dati riservati.

Digas tutela e garantisce la riservatezza dell'identità delle persone coinvolte, dei Facilitatori, delle persone menzionate nella Segnalazione, applicando le stesse garanzie disposte dal presente Regolamento a tutela del Segnalante, fino alla conclusione del procedimento avviato in relazione alla Segnalazione effettuata.

Le garanzie di cui al presente Regolamento non si applicano nei confronti del Segnalante nel caso in cui lo stesso violi o abbia violato disposizioni di legge per raccogliere informazioni, indizi o prove ai fini della Segnalazione.

Si applicano in ogni caso le inderogabili disposizioni di legge che impongono l'obbligo di comunicare a specifiche Autorità procedenti l'identità del Segnalante, della persona coinvolta, della persona comunque menzionata nella Segnalazione, il contenuto della Segnalazione e la relativa documentazione.

All'atto della Segnalazione, viene consegnata al Segnalante, anche per mezzo della stessa piattaforma informatica, la specifica informativa relativa al **trattamento dei dati personali**, attraverso cui il Gestore della Segnalazione comunica i casi in cui la Segnalazione potrebbe essere trasmessa ai soggetti competenti secondo quanto previsto dalla legge.

La violazione delle misure di tutela del Segnalante è fonte di **responsabilità disciplinare**, fatta salva ogni ulteriore forma di responsabilità prevista dalla legge.

	ALLEGATO 5 REGOLAMENTO WHISTLEBLOWING	Revoo_2023
---	--	-------------------

4.1 Divieto di ritorsione

Ogni eventuale atto di ritorsione subito dal Segnalante è illecito ed è radicalmente nullo. Sono vietati atti di ritorsione o di discriminazione, diretti o indiretti, nei confronti del Segnalante, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla Segnalazione stessa.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, a tal fine sono atti ritorsivi nulli:

- licenziamento, sospensione o misure equivalenti;
- retrocessione di grado o mancata promozione;
- mutamenti di mansioni, cambiamento del luogo di lavoro, riduzione dello stipendio;
- note di merito negative o referenze negative; discriminazione o trattamento sfavorevole.

Il Segnalante ha la facoltà di comunicare all'A.N.A.C. ogni atto ritorsivo che ritiene di avere subito e attivare le ulteriori tutele previste, anche in sede giudiziaria.

4.2. Condizioni per beneficiare delle misure di protezione

Le misure di protezione di cui al **Par. 4** si applicano se si realizzano i seguenti presupposti:

- al momento della segnalazione, il Segnalante aveva fondato motivo – secondo i principi di ragionevolezza e dell'*id quod plerumque accidit* - di ritenere che le informazioni acquisite sulle violazioni oggetto di segnalazione fossero vere e rientrassero nel campo di applicazione della disciplina whistleblowing;
- la Segnalazione è stata effettuata in conformità alla disciplina della Procedura.

I motivi che hanno indotto il Segnalante ad effettuare la Segnalazione non rilevano ai fini della sua protezione.

Quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del Segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, non è garantita l'applicazione delle misure di protezione al Segnalante e allo stesso è irrogata una sanzione disciplinare.

Il presente articolo si applica anche nei casi di segnalazione anonima, a condizione che il Segnalante sia stato successivamente identificato e abbia subito ritorsioni.

5. Tutele a favore del Segnalato

Il Gestore può chiedere al Segnalato, nella fase istruttoria, se intende rilasciare dichiarazioni.

Il Segnalato deve essere sentito, dietro sua richiesta.

	ALLEGATO 5 REGOLAMENTO WHISTLEBLOWING	Revoo_2023
---	--	-------------------

Dette interlocuzioni possono svolgersi anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritti e documenti, per il tramite del canale informatico allestito.

Il Segnalato, nell'ambito del procedimento disciplinare, deve essere informato del contenuto della Segnalazione che l'ha determinata, in termini di tratti fattuali essenziali e omettendo riferimenti al Segnalante o ad altre persone, allorché egli si presenti, su invito del Gestore o su sua richiesta, per rilasciare dichiarazioni.

Il Gestore non è tenuto ad informare il Segnalato non appena ricevuta la Segnalazione che lo riguarda. Successivamente, tale comunicazione deve tener in debito conto le esigenze istruttorie connesse all'approfondimento della segnalazione.

6. Canale di segnalazione esterno e divulgazione pubblica

Il presente Regolamento non si occupa delle segnalazioni esterne (verso l'ANAC) e neppure delle divulgazioni pubbliche, di cui si fa cenno per completezza qui si seguito.

Qualora si verifichino i presupposti, il Segnalante può adoperare il canale di segnalazione esterno istituito dall'ANAC e disciplinato dagli artt. 6 e segg. D.Lgs. 24/2023 e dalle Linee Guida approvate con Delibera ANAC n. 311 del 12 luglio 2023.

Il Segnalante può ricorrere al canale esterno per effettuare la Segnalazione solo qualora ricorra una o più delle seguenti condizioni:

- il canale interno non è stato istituito, attivato o non è in ogni caso conforme ai requisiti normativi;
- la Segnalazione effettuata tramite l'utilizzo del canale interno non ha avuto seguito;
- il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che, tramite l'utilizzo del canale interno, la Segnalazione non sarebbe efficace ovvero il Segnalante incorrerebbe nel concreto rischio di condotte ritorsive;
- il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione oggetto di Segnalazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Qualora si verifichino i presupposti, il Segnalante può inoltre fare ricorso alla divulgazione pubblica. Tale strumento di segnalazione è esperibile esclusivamente se si verifica una o più delle seguenti condizioni:

- il Segnalante non riceve riscontro nei termini previsti ad una segnalazione interna od esterna;
- il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione possa comportare il rischio di ritorsioni o che rischi di non essere efficace.

	ALLEGATO 5 REGOLAMENTO WHISTLEBLOWING	Revoo_2023
---	--	---

Restano a carico della Società le interlocuzioni con ANAC in caso di eventuale segnalazione esterna o attivazione di attività ispettive da parte di ANAC e la gestione di attività conseguenti ad eventuali divulgazioni pubbliche.

Si rinvia a quanto previsto dal D.Lgs 24/2023 e alle informazioni pubblicate sul sito dell'ANAC al link: <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>.

7. Trattamento e conservazione dei dati personali

In ottemperanza all'art. 12 D.Lgs. 24/2023, i dati personali in relazione alla gestione delle Segnalazioni vengono trattati nel rispetto e in conformità alla disciplina di cui al Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR") e al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice Privacy"), trattando solo i dati personali strettamente necessari alla gestione delle Segnalazioni (cd. principio di minimizzazione).

I dati personali manifestamente non utili in relazione alla specifica segnalazione:

- non sono raccolti
- sono cancellati immediatamente, nel caso in cui vengano accidentalmente raccolti.

I diritti riconosciuti ai sensi degli artt. da 15 a 22 GDPR sono esercitabili nei limiti e nel rispetto di quanto disposto all'art. 2-undecies Codice Privacy.

I dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle Segnalazioni sono trattati da Digas S.r.l., con sede legale in Colloredo di Monte Albano (UD), Via Pradis, 21 (33010) C.F. 00157220302, P.IVA 00157220302, per il tramite della figura dell'Organismo di Vigilanza, che, in qualità di Gestore della Segnalazione, è soggetto autorizzato al trattamento, nel rispetto dei principi di cui agli artt. 5 e 25 del GDPR. Il segnalante e le persone coinvolte vengono idoneamente informati secondo quanto disposto dagli artt. 13 e 14 GDPR. La Società adotta misure idonee e proporzionate al fine di tutelare i diritti e le libertà degli interessati.

Le Segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della Segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui agli artt. 5, par. 1, lettera e) GDPR.

8. Formazione e informazione

Digas rende disponibili informazioni sul canale, sulle procedure e sui presupposti necessari per effettuare correttamente le segnalazioni interne ed esterne; tali informazioni sono rese facilmente consultabili sul luogo di lavoro e nella sezione del sito internet, liberamente accessibile, della Società <https://digas.org/>

	ALLEGATO 5 REGOLAMENTO WHISTLEBLOWING	Revoo_2023
---	--	--------------------------

A tal scopo, Digas predispone adeguati percorsi formativi e relative sessioni in favore del Gestore della segnalazione e del personale dipendente, al fine di sensibilizzare circa l'importanza degli strumenti di segnalazione, di renderne agevole l'utilizzo e di promuoverne un uso corretto e conforme alla disciplina.

Digas promuove e attua ogni altra iniziativa finalizzata a promuovere la cultura del whistleblowing, ricorrendo a strumenti ulteriori e considerati efficaci nel divulgare la conoscenza dell'istituto.